

Repertorio n. 58.702	Registrato a Perugia
Raccolta n. 19.506	il 4 agosto 2017
VERBALE DI ASSEMBLEA	al n. 17982
REPUBBLICA ITALIANA	
L'anno duemiladiciassette	
il giorno due	
del mese di agosto	
In Perugia, nel mio studio in via Mario Angeloni n. 62	
Avanti a me Adriano Crispolti, notaio in Perugia, iscritto nel Collegio notarile di detta città	
è presente il signor	
- Rag. Gianluca LAURENTI nato a Perugia il 10 novembre 1964, ivi domiciliato, per la carica, ove appresso, il quale interviene in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società di nazionalità italiana	
"CONSORZIO ACQUEDOTTI PERUGIA S.R.L.	
IN SIGLA CONAP S.R.L."	
con sede in Perugia, attuale indirizzo frazione Ponte San Giovanni, via Gustavo Benucci n. 162, capitale sociale euro 12.000.000 (dodici milioni) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Perugia: 00252640545 - R.E.A. n. PG-183302	
- indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: conap@pec.it	
Detto componente, della cui identità personale e qualifica sono certo io notaio, presenza al verbale dell'assemblea dei soci della suddetta società - da me notaio redatto dietro suo incarico limitatamente alla	
1	

parte straordinaria - tenutasi in seconda convocazione il giorno 26 luglio 2017 presso la sopra indicata sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Modifica dello statuto della società al TITOLO VI (Collegio Sindacale e controllo contabile) al fine di prevedere, a seguito della modifica dell'art. 2477 del c.c., la possibilità di nominare un Sindaco Unico.

Parte ordinaria

1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, relazione dell'Amministratore Unico e del collegio sindacale. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina dell'organo di controllo per il triennio 2017-2019. Determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Io notaio do atto dello svolgimento dell'assemblea nei termini che seguono.

Il componente ha assunto la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale e in tale veste ha constatato quanto segue:

(a) la regolare convocazione dell'assemblea ai sensi di legge e di statuto;

(b) la diserzione dell'assemblea indetta in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2017;

(c) la presenza dei seguenti soci, regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese, portatori dell'81,91% (ottantuno virgola novantuno per cento) del capitale sociale:

	-- Comune di Perugia, titolare di una partecipazione di nominali euro	
	6.326.316 (seimilionitrecentoventiseimilatrecentosedici), pari al	
	52,72% del capitale sociale, rappresentato dal signor Pierluigi Zampolini, Dirigente dell'Unità Operativa Controllo Partecipate;	
	-- Comune di Assisi, titolare di una partecipazione di nominali euro	
	1.030.723 (unmilionetrentamilasettecentoventitré), pari all'8,59% del	
	capitale sociale, rappresentato dal Sindaco signora Stefania Proietti;	
	-- Comune di Bastia Umbra, titolare di una partecipazione di nominali euro	
	491.229 (quattrocentonovantunomiladuecentoventinove) pari	
	al 4,09% del capitale sociale, rappresentato dal Vice Sindaco signor	
	Francesco Fratellini;	
	-- Comune di Castiglione del Lago, titolare di una partecipazione di	
	nominali euro 132.828 (centotrentaduemilaottocentoventotto) pari	
	all'1,11% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco signor Sergio	
	Batino;	
	-- Comune di Marsciano, titolare di una partecipazione di nominali	
	euro 457.837 (quattrocentocinquantasettemilaottocentotrentasette)	
	pari al 3,82% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco signor	
	Alfio Todini;	
	-- Comune di Deruta, titolare di una partecipazione di nominali euro	
	186.653 (centottantaseimilaseicentocinquantatré) pari all'1,56% del ca-	
	pitale sociale, rappresentato dal Vice Sindaco signor Giacomo Marinacci;	
	-- Comune di Corciano, titolare di una partecipazione di nominali eu-	
	ro 763.005 (settecentosessantatremilacinque) pari al 6,36% del capitale	

		sociale, rappresentato dal Sindaco signor Cristian Betti;
		-- Comune di Magione, titolare di una partecipazione di nominali eu-
		ro 439.242 (quattrocentotrentanovemiladuecentoquarantadue) pari al
		3,66% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco signor Giacomo
		Chiodini;
		(iii) - l'assenza giustificata dei componenti del Collegio Sindacale.
		Ciò constatato, il Presidente ha dichiarato validamente costituita l'as-
		semblea ai sensi dell'art. 20.3. dello statuto sociale.
		In relazione all'argomento all'ordine del giorno in parte straordinaria,
		il Presidente, dopo aver ricordato che per la società non ricorrono le
		condizioni di cui all'art. 2477, secondo comma, cod. civ. per la nomina
		obbligatoria di un organo di controllo o del revisore, ha rappresentato
		l'opportunità di prevedere la nomina di un organo di controllo mono-
		cratico in alternativa al Collegio Sindacale secondo previsione statuta-
		ria, nonché illustrato le modifiche statutarie per l'ipotesi di approva-
		zione della proposta, queste riguardando gli articoli 25 e 26 del Titolo
		VI dello statuto sociale.
		Al termine del suo intervento il Presidente ha dichiarato aperta la di-
		scussione.
		Su richiesta del Sindaco del Comune di Castiglione del Lago, il Presi-
		dente ha incaricato me notaio di dare lettura delle clausole degli arti-
		coli 25 e 26 quali risulterebbero per l'ipotesi di approvazione della
		proposta.
		Nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente ha
		quindi messo in votazione l'ordine del giorno per alzata di mano nel-

l'ordine di favorevoli, contrari e astenuti.

Al termine della votazione, nessuno avendo espresso voto contrario e nessuno essendosi astenuto, il Presidente ha constatato l'adozione all'unanimità della seguente delibera.

L'assemblea dei soci della società, all'unanimità, ha deliberato:

- I -

di modificare l'intitolazione del Titolo VI dello statuto sociale come segue:

"TITOLO VI

Controllo sulla gestione e revisione legale dei conti"

- II -

di sostituire l'art. 25 dello statuto con il seguente nuovo testo:

"Articolo 25

(Controllo sulla gestione)

1. Nei casi in cui ne ricorra l'obbligo di legge o se l'assemblea lo decide in via facoltativa, il controllo sulla gestione è affidato alternativamente, a scelta dell'assemblea, (i) o a un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti, ovvero (ii) ad un Sindaco Unico.

2. Sia i componenti del Collegio Sindacale sia il Sindaco Unico devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

3. Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato, e sono rieleggibili.

	4. La retribuzione annuale del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico è determinata dall'assemblea all'atto della nomina.	
	5. L'assemblea ha facoltà di affidare cumulativamente al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico la funzione di revisione legale dei conti, salvo che la legge non ne disponga l'affidamento specifico ad un apposito organo in questa ipotesi applicandosi il successivo articolo 26."	
	- III -	
	di sostituire l'articolo 26 dello statuto con il seguente nuovo testo:	
	"Articolo 26	
	(Revisione legale dei conti)	
	1. Nel caso in cui la legge ne preveda l'obbligo, la revisione legale dei conti è affidata ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	2. Il revisore contabile o la società di revisione sono incaricati dall'assemblea, sentito l'organo di controllo, se istituito.	
	3. L'assemblea determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico al momento della nomina.	
	4. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico."	
	Esaurito l'argomento in sede straordinaria alle ore tredici e venti, il Presidente ha dato atto della prosecuzione dell'assemblea per discutere e deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno in parte ordinaria.	
	Il testo dello statuto sociale aggiornato con le modifiche come sopra	
	6	

deliberate si allega al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa del comparente.

Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale dattiloscritto da persona di mia fiducia e parte scritto di mia mano in due fogli per pagine sette circa e da me stesso letto al comparente che, a mia domanda, lo approva e lo dichiara conforme alla verità dei fatti in esso trascritti.

Il presente verbale è chiuso e sottoscritto alle ore diciassette e quaranta.

F.to Gianluca Laurenti

F.to Adriano Crispolti notaio

Allegato "A" al rep.n. 58.702/19.506

STATUTO "CONSORZIO ACQUEDOTTI PERUGIA s.r.l."

TITOLO I

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Articolo 1

(Denominazione)

1. E' costituita, per trasformazione del Consorzio Acquedotti Perugia ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e per trasformazione successiva da società per azioni, una società a responsabilità limitata, ad intero capitale pubblico degli Enti locali di cui all'art. 113, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ,denominata "CONSORZIO ACQUEDOTTI PERUGIA s.r.l. ovvero in sigla CONAP s.r.l."

Articolo 2

(Sede)

1. La Società ha sede in Perugia, all'indirizzo che viene stabilito dall'Organo di Amministrazione.

2. La Società potrà istituire e sopprimere filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località nazionali ed estere, nonché, con deliberazione dell'Assemblea, sedi secondarie.

Articolo 3

(Durata)

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2032.

2. La Società può essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza con delibera dei soci.

Articolo 4

	(Conservazione dei diritti e degli obblighi anteriori	
	alla trasformazione)	
	1. La Società conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasfor-	
	mazione in società del Consorzio Acquedotti Perugia, nei cui rapporti	
	attivi e passivi è subentrata, ivi compresi i contratti di lavoro collettivi	
	nazionali ed aziendali ed i rapporti di servizio pubblico gestiti; essa	
	conserva, altresì, tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla sua trasfor-	
	mazione da società per azioni in società a responsabilità limitata.	
	Articolo 5	
	(Oggetto)	
	1. La Società ha per oggetto la costruzione e titolarità di infrastruttu-	
	re acquedottistiche, da affidare per la conduzione a soggetti gestori di	
	Servizi Idrici Integrati.	
	2. La Società può provvedere all'esercizio di attività in settori comple-	
	mentari od affini a quello indicato al primo comma.	
	3. Esclusivamente in via secondaria ed in ogni caso non nei confronti	
	del pubblico, al fine di realizzare l'oggetto sociale, la Società potrà i-	
	noltre compiere operazioni di carattere industriale, commerciale, o fi-	
	nanziario , quali, a titolo esemplificativo:	
	- compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale, ordinaria e	
	straordinaria, consentito dalla legislazione vigente;	
	- acquistare e/o vendere, locare, affittare e/o condurre aree, edifici,	
	magazzini, officine, aziende, cantieri, macchinari e materiali;	
	- prestare garanzie ad istituti di credito, enti, società o persone, per	
	l'adempimento di obbligazioni proprie o di terzi;	
	2	

- costituire ed assumere interessenze e partecipazioni in qualsiasi forma e modo, in società, enti, associazioni, consorzi, società consortili, gruppi europei di interesse economico e quant'altro, pubblici e privati, nazionali ed esteri;

- svolgere attività promozionali, commerciali e pubblicitarie finalizzate alla realizzazione dello scopo sociale.

4. La Società potrà instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le autorità dello Stato, con la Regione, gli enti locali, gli altri enti pubblici e le università e stipulare con essi convenzioni ed accordi di programma in conformità alla normativa vigente.

5. La Società potrà svolgere tutte le attività di cui sopra direttamente, anche a mezzo di appalti ai sensi della normativa vigente, ovvero tramite società controllate, collegate e partecipate aventi carattere strumentale, così come mediante altra forma anche consortile. Nel caso in cui le attività integrino servizi pubblici di titolarità degli Enti locali soci e loro forme associative per l'espletamento dei servizi stessi, tramite le predette società e forme anche consortili, è necessario il consenso dell'Ente titolare del servizio pubblico.

Titolo II

Capitale sociale - Partecipazione maggioritaria pubblica -

Articolo 6

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è determinato in dodici milioni di Euro ed è diviso in partecipazioni, una per ciascun socio.

2. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro che in natura,

ma non in servizi.

Articolo 7

(Partecipazione pubblica)

1. La Società è ad intero capitale pubblico degli Enti Locali, già derivata dalla trasformazione in società del Consorzio Acquedotti Perugia.

3. Le cessioni di partecipazioni dalle quali dovesse conseguire la perdita della predetta proprietà da parte dei soci enti pubblici sono inefficaci nei confronti della Società.

Articolo 8

(Variazioni del capitale sociale)

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile.

Articolo 9

(Recesso)

1. Il recesso dalla Società è consentito nei soli casi in cui sia previsto dalla legge con norma imperativa; non è consentito, invece, in tutti i casi in cui sia previsto dalla legge con norma dispositiva, norma che si intende quindi derogata con questa previsione statutaria.

2. Si osservano, in caso di recesso, le norme di legge che lo disciplinano.

Articolo 10

(Partecipazioni, soci e loro domicilio)

1. Le partecipazioni conferiscono ai loro possessori diritti proporzio-

nali ai rispettivi valori nominali, anche per quanto riguarda il numero dei voti spettanti in Assemblea.

2. La proprietà e/o il possesso delle partecipazioni costituisce adesione all'atto costitutivo ed allo Statuto della Società.

4. Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci; i soci hanno l'obbligo di comunicare eventuali variazioni, valendo in difetto le risultanze del libro medesimo.

Articolo 11

(Trasferimento di partecipazioni e diritto di prelazione)

1. Il trasferimento di partecipazioni a soggetti pubblici ad opera dei soci enti locali avviene con vincolo di inalienabilità per un periodo di tre anni.

2. Qualora un socio intenda trasferire a terzi - in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito - la propria partecipazione ovvero i diritti di opzione sulle emittende partecipazioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r. o con altri mezzi che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento indirizzata all' Organo di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto della partecipazione offerta. L'Organo di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro dieci giorni dal ricevimento.

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma prece-

dente, dovranno manifestare a mezzo lettera raccomandata a.r. o con altri mezzi che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento indirizzata all'Organo di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto od in parte, la partecipazione o i diritti di opzione offerti in vendita. L'Organo di Amministrazione, entro dieci giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo lettera raccomandata a.r. o con altri mezzi che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento, delle proposte di acquisto pervenute.

4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la partecipazione o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

5. L'efficacia del trasferimento di partecipazioni nei confronti della Società è condizionata all'accertamento, da parte dell'Organo di Amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venire meno la titolarità della maggioranza del capitale in capo agli Enti locali soci. In nessun caso, il trasferimento di partecipazioni può far venir meno la titolarità della maggioranza del capitale da parte degli Enti locali soci; ogni atto stipulato in violazione di tale statuizione è inefficace e comunque nullo.

6. Il diritto di prelazione non può essere esercitato nel caso di alienazione da parte degli Enti locali soci qualora le operazioni sulle partecipazioni riguardino altri Enti locali contigui e titolari dei servizi pubblici.

7. La vigenza dei commi 1, 5 e 6 del presente articolo è risolutivamen-

te condizionata alla permanenza in vigore della condizione prevista nell'art. 1 del presente statuto.

Articolo 12

(Clausola di gradimento)

1. Il trasferimento di partecipazioni è comunque subordinato all'ottenimento del gradimento dell'Organo di Amministrazione della Società, previo accertamento in capo all'acquirente di una consolidata capacità economico-finanziaria da valutarsi sulla base di dati oggettivi, quali:

a) assenza di stato di insolvenza, di perdite di bilancio in tutti i tre esercizi precedenti il trasferimento, di procedure esecutive concorsuali e fallimentari;

b) il rilascio di attestazioni di affidabilità da parte di primari istituti di credito.

2. Il gradimento può consistere, altresì, nella valutazione di competenze specifiche in capo all'acquirente.

3. Alle medesime condizioni sopra indicate è subordinata la sottoscrizione di partecipazioni da parte di terzi in sede di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione.

4. In ogni caso il gradimento può essere negato qualora sia accertata la sussistenza di condizioni che qualifichino il soggetto acquirente come impresa concorrente che, operando in settori di attività della Società, arrechi o possa arrecare ad essa pregiudizio.

5. Il gradimento si intende concesso qualora non sia pervenuto riscontro scritto entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al

	comma 2 dell'articolo precedente, inviata con lettera raccomandata	
	a.r. o con altri mezzi che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimen-	
	to. Il diniego al gradimento deve essere motivato.	
	Articolo 13	
	(Titoli di debito)	
	La Società potrà emettere titoli di debito, nell'osservanza delle dispo-	
	sizioni di legge, con deliberazione dei soci, nella quale vengono fissa-	
	te le modalità di collocamento e di estinzione.	
	Titolo III	
	Organi della Società	
	Articolo 14	
	(Organi)	
	Sono organi della società:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- l'Amministratore Unico;	
	- il Collegio Sindacale, se istituito.	
	TITOLO IV	
	Assemblea dei soci	
	Articolo 15	
	(Assemblea dei soci)	
	1. L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci e rappresenta l'uni-	
	versalità dei medesimi; le sue decisioni e deliberazioni assunte in con-	
	formità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assen-	
	ti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione ai sensi di legge.	
	2. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi	
	8	

rappresentare con delega scritta da altro socio purché non Amministratore, Sindaco, dipendente della Società o di società controllate.

3. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

Articolo 16

(Convocazione)

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. o con altri mezzi che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento ai soci ed ai sindaci, con preavviso non inferiore a 8 (otto) giorni, ovvero a 15 (quindici) giorni, qualora all'ordine del giorno vi sia l'approvazione del bilancio.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, o dei luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione a cura della Società, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda convocazione qualora la prima vada deserta.

Articolo 17

(Riunioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio nel termine massimo di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel termine massimo di centoottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società o l'obbligo di redigere il bilancio consoli-

		dato, esigenze o obbligo da enunciarsi dall'organo amministrativo
		nella relazione sulla gestione.
		2. La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta, senza ritardo,
		quando è presentata richiesta ai sensi di legge.
		3. Le deliberazioni prese dall'Assemblea sono accertate per mezzo di
		verbali sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. I
		verbali delle Assemblee che deliberano modificazioni dell'atto costi-
		tutivo o dello Statuto sono redatti da un Notaio; sono ugualmente re-
		datti da un Notaio i verbali delle assemblee che deliberano sulle altre
		materie per le quali la legge richiede questa forma di verbalizzazione.
		4. Se i soci partecipanti all'Assemblea – in appresso Assemblea in pri-
		ma convocazione – non raggiungono la maggioranza costitutiva o
		quella deliberativa previste nel successivo Articolo 20, l'Assemblea
		deve essere nuovamente convocata – in appresso Assemblea in se-
		conda convocazione.
		Con lo stesso avviso possono essere fissate entrambe le convocazioni,
		ma la seconda in data necessariamente successiva a quella della pri-
		ma.
		Articolo 18
		(Intervento e voto)
		1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti nel li-
		bro dei soci.
		2. E' ammesso l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di teleco-
		municazione, a condizione che tutti gli intervenuti possano essere i-
		dentificati, possano avere visione dei documenti presentati e presen-
		10

tarne a loro volta, possano intervenire in tempo reale alla discussione;
in questo caso l'Assemblea si considera riunita nel luogo ove sono
presenti il Presidente ed il Segretario che ne redigono il verbale.

Articolo 19

(Presidenza)

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico in caso di assenza o impedimento da altra persona scelta dai soci presenti.
2. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea e da un Notaio nei casi previsti dall'Articolo 17, comma 3, seconda parte del presente Statuto.

Articolo 20

(Assemblea – Compiti -

Quorum costitutivi e deliberativi)

1. L'Assemblea delibera sulle materie di cui all'art. 2479, secondo comma codice civile, sulle altre che la legge riserva alla competenza esclusiva dei soci ed inoltre su quelle che l'Organo di Amministrazione decide di sottoporle.
2. L'Assemblea, tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e per le altre decisioni per le quali la legge richiede la redazione del verbale a cura di un Notaio, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, la maggioranza assoluta del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti, purché il numero degli stessi non sia inferiore a 5 (cinque).
3. Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e per le altre

materie per le quali la legge richiede la redazione del verbale a cura di un Notaio, l'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di una maggioranza non inferiore a quella costitutiva; in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci, in numero non inferiore a 5 (cinque), che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di una maggioranza non inferiore a quella costitutiva.

Articolo 21

(Metodo delle decisioni e delle deliberazioni dei soci)

Tutte le decisioni e le deliberazioni di competenza dei soci sono prese necessariamente dall'Assemblea, esclusi quindi i metodi della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto. Non è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza.

TITOLO V

Amministrazione e rappresentanza

Articolo 22

(Organo di Amministrazione)

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico.

2. L'Amministratore Unico dura in carica per il periodo di tempo, non superiore a tre esercizi, stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione

del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato, ed è rieleggibile.

Articolo 23

(Compiti dell'Organo di Amministrazione)

1. L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione per le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali e che dalla legge o dallo statuto non siano riservate all'Assemblea.

2. L'Organo di Amministrazione, pertanto, può, a titolo esemplificativo:

- effettuare acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari;
- assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari;
- acquistare partecipazioni in società costituite o costituende, anche mediante conferimenti;
- compiere qualsiasi operazione con istituti di credito.

3. L'Organo di Amministrazione può nominare direttori e procuratori, determinandone i poteri e gli eventuali particolari compensi o remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico sia successivamente, sentito però, in ogni caso, il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 24

(Rappresentanza)

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con la relativa firma sociale, spetta all'Amministratore Unico. 2. La rap-

presentanza negoziale spetta anche all'eventuale Direttore Generale nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuitigli.

TITOLO VI

Controllo sulla gestione e revisione legale dei conti

Articolo 25

(Controllo sulla gestione)

1. Nei casi in cui ne ricorra l'obbligo di legge o se l'assemblea lo decide in via facoltativa, il controllo sulla gestione è affidato alternativamente, a scelta dell'assemblea, (i) o a un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti, ovvero (ii) ad un Sindaco Unico.

2. Sia i componenti del Collegio Sindacale sia il Sindaco Unico devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

3. Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato, e sono rieleggibili.

4. La retribuzione annuale del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico è determinata dall'assemblea all'atto della nomina.

5. L'assemblea ha facoltà di affidare cumulativamente al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico la funzione di revisione legale dei conti, salvo che la legge non ne disponga l'affidamento specifico ad un apposito organo in questa ipotesi applicandosi il successivo articolo 26."

Articolo 26

(Revisione legale dei conti)

1. Nel caso in cui la legge ne preveda l'obbligo, la revisione legale dei conti è affidata ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. Il revisore contabile o la società di revisione sono incaricati dall'assemblea, sentito l'organo di controllo, se istituito.

3. L'assemblea determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico al momento della nomina.

4. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO VII

Bilancio e utili

Articolo 27

(Esercizio sociale - Bilancio)

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio e convoca l'Assemblea per la sua approvazione entro centoventi giorni ovvero, qualora ricorrano le particolari ragioni indicate nell'art. 17, comma 2, entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 28

(Ripartizione degli utili)

Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia rag-

	giunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale.	
	L'Assemblea dei soci che approva il bilancio può deliberare l'accantonamento degli utili residui, in tutto o in parte, a riserve facoltative.	
	Articolo 29	
	(Versamenti e finanziamenti)	
	La Società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.	
	TITOLO VIII	
	Scioglimento e liquidazione della Società	
	Articolo 30	
	(Scioglimento e liquidazione)	
	1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea, con le stesse maggioranze e nelle stesse forme previste per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri.	
	2. In sede di liquidazione può procedersi alla assegnazione ai soci (o gruppi di soci) di tutte le attività sociali o di parte di esse.	
	TITOLO IX	
	Norma finale	
	Articolo 31	
	(Norma di rinvio)	
	16	

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi concernenti la materia.

F.to Gianluca Laurenti

F.to Adriano Crispolti notaio